

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 reg.	OGGETTO: UNIONE SPECIALE DEI COMUNI DENOMINATA "MEDIA VALLE DEL TEVERE" - APPROVAZIONE STATUTO -
Data 25.06.2013	

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO	X	
LONGARONI MAURIZIO		X			
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 11	Assenti n. 2	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni - Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M. Rumori

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente illustra brevemente i contenuti della L.R. 18/2011 "Riforma del Sistema amministrativo regionale e delle autonomie". Lo Statuto dell'Unione Speciale "Media Valle del Tevere"; è il testo elaborato dalla cabina di regia dell'ANCI Umbria con la partecipazione dei Segretari Comunali ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte della costituenda Unione;

Premesso che con Legge Regionale n. 18 del 23 dicembre 2011 si è approvata "la Riforma del Sistema amministrativo regionale e delle autonomie" la quale prevede, al Titolo III, l'esercizio associato di funzioni e cooperazione comunale, attraverso la costituzione dell'Unione speciale dei Comuni;

Esaminata la proposta di Statuto dell'Unione Speciale dei Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi denominata "MEDIA VALLE DEL TEVERE", rimessa dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata nel suo testo definitivo nella seduta del 27.05.2013;

Richiamata la lettera della Regione dell'Umbria PROT. n. 13198 del 18/4/2013, con la quale dalla verifica dello stato di avanzamento del percorso di costituzione delle Unioni speciali dei Comuni con il Presidente dell'ANCI, il Presidente del C.A.L. , i Commissari liquidatori delle Comunità Montane e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori funzione pubblica si è concordato di fissare i termini per l'approvazione degli Statuti da parte dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti la costituenda Unione Speciale, fissando i seguenti termini:

- entro il 31 maggio 2013 approvazione degli Statuti
- entro il 30 giugno 2013 approvazione degli atti costitutivi, corredati dalle piante organiche;

Ritenuto di approvare il testo dello Statuto della costituenda Unione Speciale denominata "MEDIA VALLE DEL TEVERE", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, in considerazione della necessità di iniziare l'avvio della piena operatività della stessa, in attuazione del dettato della citata L.R. 18/2011;

Dato atto che per l'approvazione di detto statuto occorrono le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, ai sensi del combinato disposto dell' art.32- 6° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e dell'art. 10- comma 1 della L.R. 18/2011;

Presenti e votanti n. 11;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, previa lettura, articolo per articolo, si ha il seguente esito: Unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare lo Statuto dell'Unione Speciale denominata "MEDIA VALLE DEL TEVERE", che consta di n. 32 articoli, il cui testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che l'Unione Speciale dei Comuni di cui sopra, si intenderà costituita a decorrere dalla data di efficacia "dell'atto costitutivo", che sarà approvato con successiva deliberazione di questo Consesso.

**STATUTO DELL'UNIONE SPECIALE DEI COMUNI DI
COLLAZZONE – DERUTA – FRATTA TODINA – MARSCIANO
MASSA MARTANA – MONTE CASTELLO DI VIBIO – SAN VENANZO – TODI
“MEDIA VALLE DEL TEVERE”**

◆◆◆◆

**TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

- Art. 1. Principi fondamentali
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Sede dell'Unione speciale
- Art. 4. Durata dell'unione speciale
- Art. 5. Funzioni
- Art. 6. Modifiche statutarie

◆◆◆◆

**TITOLO II
ORGANI DELL'UNIONE SPECIALE**

- Art. 7. Organi dell'Unione speciale
- Art. 8. Assemblea
- Art. 9. Competenze dell'Assemblea
- Art. 10. Sedute e convocazione dell'Assemblea
- Art. 11. Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 12. Regolamento di funzionamento dell'Assemblea
- Art. 13. Presidente
- Art. 14. Competenze del Presidente
- Art. 15. Revisore dei conti
- Art. 16. Segretario dell'Unione Speciale
- Art. 17. Misure di contenimento della spesa pubblica
- Art. 18. Normativa applicabile

◆◆◆◆

**TITOLO III
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.**

- Art. 19. Rapporti con i comuni componenti l'unione speciale
- Art. 20. Convenzioni
- Art. 21. Accordi di programma

◆◆◆◆

**TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 22. Principi generali
- Art. 23. Risorse finanziarie
- Art. 24. Bilancio
- Art. 25. Controllo di gestione
- Art. 26. Rendiconto
- Art. 27. Servizio di Tesoreria

◆◆◆◆

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 28. Personale
- Art. 29. Primo bilancio
- Art. 30. Gestione del Servizio Tesoreria
- Art. 31. Entrata in vigore
- Art. 32. Prima seduta dell'Assemblea dell'Unione speciale

TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. I comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, costituiscono l'Unione Speciale dei comuni denominata: MEDIA VALLE DEL TEVERE.

2. L'unione Speciale è una forma di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime. Alla Unione Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle eventuali modifiche statutarie

3. Il presente statuto è approvato dai consigli comunali di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto, ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione speciale ha lo scopo di migliorare l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni elencate negli allegati A e B della l.r. 18/2011, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni.

Art. 3 (Sede dell'Unione speciale)

1. L'Unione speciale ha sede legale in Marsciano. La sede legale può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione speciale, senza che ciò comporti modifica statutaria.

2. Presso la sede dell'Unione speciale si svolgono, di norma, le adunanze dell'Assemblea. Il Presidente può disporre la riunione dell'Assemblea in luoghi diversi dalla sede dell'Unione speciale.

3. L'Unione speciale dispone di un albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Sino alla piena operatività dell'albo on line dell'Unione, le pubblicazioni vengono effettuate all'albo del Comune ove si trova la sede legale dell'Unione.

Art. 4 (Durata dell'Unione speciale)

1. L'Unione speciale è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 (Funzioni)

1. I comuni costituenti l'Unione speciale esercitano in forma obbligatoriamente associata le funzioni elencate negli allegati A e B della l.r. 18/2011.

2. I Comuni possono avvalersi dell'Unione speciale, mediante convenzione, per l'esercizio delle funzioni fondamentali o di altre funzioni, in base alle vigenti disposizioni normative nazionali o regionale che regolano la materia.

3. Nel rispetto dell'armonico sviluppo socio-economico e delle omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, l'Unione adotta, in sede costitutiva, idonee misure organizzative volte a garantire e salvaguardare le peculiarità e le specificità dei territori e delle zone sociali aggregate, anche in relazione alla permanenza sul territorio di sedi operative destinate ai servizi.

Art. 6 (Modifiche statutarie)

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dai consigli dei comuni costituenti l'Unione speciale con le maggioranze previste per l'approvazione dai rispettivi statuti.

◆◆◆◆

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE SPECIALE

Art. 7 (Organi dell'Unione speciale)

1. Sono organi dell'Unione speciale:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;

Art. 8 (Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei comuni partecipanti all'Unione speciale e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai sindaci, o da assessore o consigliere da loro delegato, dei comuni che partecipano all'Unione speciale.
3. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione speciale.
4. L'Assemblea dell'Unione speciale viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco.

Art. 9 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea esercita l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione speciale.
2. L'Assemblea adotta lo Statuto dell'Unione speciale e le relative modifiche a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino anche la maggioranza della popolazione costituente l'Unione, nonché il Regolamento di organizzazione e di funzionamento di cui al successivo articolo 12, nei termini di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 18/2011. L'Assemblea provvede, a maggioranza assoluta dei componenti e che comunque gli stessi rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'Unione, all'approvazione degli atti di maggior rilevanza di seguito riportati, sui quali i sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare acquisito preventivamente il parere non vincolante dei rispettivi consigli comunali:
 - a) atti di programmazione pluriennale;
 - b) bilancio di previsione e relative variazioni;
 - c) conto consuntivo;
3. A tal fine, gli schemi degli atti di maggior rilevanza di cui sopra, adottati dall'Assemblea, vengono inviati ai Consigli Comunali.
4. L'Assemblea delibera in ogni caso se, trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza, i singoli consigli comunali non trasmettono il proprio parere.

Art. 10 (Sedute e convocazione dell'Assemblea)

1. Le sedute dell'Assemblea sono convocate :
 - di norma su iniziativa del Presidente
 - su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea, che contenga l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute, l'avviso deve pervenire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data della seduta.
4. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, pervenga almeno ventiquattro ore prima della data della seduta.

Art. 11
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione dell'Unione; in seconda convocazione è costituita validamente laddove siano presenti almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo della popolazione dell'Unione.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono, salvo diversa disposizione normativa o statutaria, assunte con la maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino la maggioranza della relativa popolazione.

Art. 12
(Regolamento di funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 13
(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione dell'Unione, nella prima seduta, ed è scelto fra i Sindaci; la carica di Presidente non è delegabile. Dura in carica per 2 anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa; si applica in proposito il criterio della rotazione fra i Comuni facenti parte dell'Unione, con criteri da definirsi nel regolamento.

2. Con le stesse modalità l'Assemblea elegge, nella prima seduta, un Vice Presidente, scelto tra i Sindaci, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo; il Sindaco Presidente, in caso di sua assenza, può avvalersi anche della facoltà di delega temporanea prevista dall'art. 8 – 2° comma, fermo restando le funzioni del Vice Presidente.

3. Le dimissioni del Presidente, o del Vice Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione all'Assemblea.

4. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente entro trenta giorni, l'Assemblea è convocata per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 11. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre componenti l'Assemblea, escluso il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 14
(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione speciale, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. In particolare, il Presidente:

- a) attua gli obiettivi dell'Unione speciale relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione speciale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi determinati negli atti di programmazione;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e risultati;
- d) nomina, sentita l'Assemblea, i responsabili delle funzioni dirigenziali per la gestione degli uffici e dei servizi, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione;
- e) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione speciale, gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione speciale e dei

comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea;

f) esercita, inoltre, tutte le funzioni ed i compiti non attribuiti espressamente all'Assemblea e non rientranti nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

3. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente

Art. 15 (Revisore dei conti)

1. L'Assemblea elegge, a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione, il Revisore dei conti, cui competono le funzioni previste dalla legge.

2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione speciale e, se del caso, dei Comuni partecipanti, per gli atti strettamente inerenti alle funzioni proprie.

Art. 16 (Segretario dell'Unione Speciale)

1. Il Segretario dell'Unione speciale è nominato dal Presidente, sentita l'Assemblea, tra i segretari dei comuni aderenti, per mezzo di apposito accordo.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Art. 17 (Misure di contenimento della spesa pubblica)

1. Agli amministratori delle Unioni speciali non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Art. 18 (Normativa applicabile)

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione speciale e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

◆◆◆◆

TITOLO III FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 19 (Rapporto con i comuni componenti l'Unione speciale)

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione speciale, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate.

2. L'Unione speciale invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei comuni lo richieda, il Presidente dell'Unione speciale informa, mediate apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione speciale, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 20 (Convenzioni)

1. L'Unione speciale può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione dell'Unione, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione speciale può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 21 (Accordi di programma)

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione speciale può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

◆◆◆◆

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 22 (Principi generali)

1. All'Unione speciale si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge per i comuni.

2. L'Unione speciale ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

Art. 23 (Risorse finanziarie)

1. La Regione assicura all'Unione speciale:

- a) le risorse per le funzioni conferite;
- b) le risorse che derivano da programmi o iniziative cofinanziate dall'unione europea e da atti di programmazione negoziata;
- c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
- d) le assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle Unioni di comuni;

2. La Regione eroga contributi ordinari annuali dall'atto di costituzione dell'Unione speciale, nonché eventuali contributi straordinari sulla base di specifiche richieste da parte dell'Unione speciale per programmi e progetti particolarmente importanti per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.

3. All'Unione speciale competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in forza delle convenzioni di cui all'art. 5.

4. Il Presidente dell'Unione speciale presenta richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 24 (Bilancio)

1. L'Assemblea approva il bilancio annuale di previsione entro i termini previsti dalla legge per i comuni

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai consigli comunali.

Art. 25 (Controllo di gestione)

1. L'Unione speciale applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 (Rendiconto)

1. L'Assemblea approva il rendiconto di gestione unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna e agli allegati entro i termini fissati dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

Art. 27 (Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria dell'Unione speciale è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi di tesoreria degli enti locali.

◆◆◆◆

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 (Personale)

1. Fino all'adozione della dotazione organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione speciale si ricorre agli istituti relativi all'utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18/2011, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi vigenti.

Art. 29 (Primo bilancio)

1. L'Assemblea dell'Unione speciale delibera entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione speciale, il bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario ai sensi di quanto disposto dal Titolo 2°, articolo 162 e seguenti del decreto legislativo 267/2000.

Art. 30
(Gestione del Servizio di Tesoreria)

1. Nelle more dell'affidamento del Servizio di Tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso la Tesoreria del Comune sede dell'Unione o, in caso di impossibilità, presso la Tesoreria del Comune di maggiori dimensioni o di altro Comune dell'Unione Speciale.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento dei controlli stabiliti dalla legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione.

Art. 32
(Prima seduta dell'Assemblea dell'Unione speciale)

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli costituenti l'Unione speciale entro quindici giorni dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

—

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **18.07.2013***

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **18.07.2013** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI